

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XCI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		VIZZINI: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693)	
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2877);		GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3924) . . . . .	1122
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);		PRESIDENTE . . . . .	1122, 1126, 1128, 1132, 1133 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139
Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);		KUNTZE . . . . .	1123, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131 1132, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);		COMANDINI . . . . .	1123, 1126, 1127, 1128 1132, 1139
COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1123, 1126, 1139 1130, 1133
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1124 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137
PELEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3565);		PINNA . . . . .	1124, 1127
PALAZZOLO: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3630);		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	1124 1125, 1127, 1133 1126 1132, 1134, 1137, 1138 1135 1137 1137, 1138 1128, 1129, 1132, 1133 1127, 1128, 1129, 1130 1132, 1133, 1137, 1138

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

La seduta comincia alle 10.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge: Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797; Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a Consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630); Pellegrino ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308; riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare ed egli avvocati e procuratori dello Stato (3565); Palazzolo: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3630); Vizzini: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato 3693; Gioia ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato (3921)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di corte d'appello e di corte di cassazione » e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della magistratura », d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto, Comandini, Ferri,

Greppi, Pinna, Ferrarotti; « Norme sulle promozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme sulle promozioni nella magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani; « Norme per la promozione a consigliere di corte d'appello e di corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di corte d'appello e di corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Caprara, Zoboli, Silvestri, Mariconda, Kuntze, Re Giuseppina, Sforza, Buzzelli, Fiumanò, Bufardeci; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, numero 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Vizzini; « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dei sostituti procuratori generali della Corte dei conti, viceprocuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato », d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Romano Bartolomeo, Isgrò, Martina, Baldelli, Guerrieri Emanuele.

Ieri abbiamo approvato l'articolo 5, ad eccezione del comma trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per il parere.

Proseguiamo, quindi, l'esame degli articoli nel testo emendato presentato dal relatore Bisantis.

Do lettura dell'articolo 6:

#### ART. 6.

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente dodici anni di effettivo servizio, di cui almeno sei nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

Per i magistrati addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma ».

L'onorevole Papa ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Gli onorevoli Comandini, Pinna, Amadei, Paolucci, Berlinguer, Mariani hanno proposto il seguente emendamento al terzo comma: sostituire alle parole « 12 anni », le parole « 14 anni » e alla parola « 6 » la parola « 7 ».

L'onorevole Kuntze ha proposto il seguente emendamento pure al terzo comma: « Sostituire la parola: 12, con la parola: 15 ».

KUNTZE. L'emendamento soppressivo dell'onorevole Papa mi pare che sia superato perché in tanto aveva ragione di essere in quanto venisse accolto il principio di sopprimere il concorso per titoli.

COMANDINI. Il mio emendamento è talmente chiaro, che si illustra da sé. Faccio solo notare che, dato il notevole numero di posti che per la prima volta saranno messi a concorso, un rilevante numero di magistrati sarà praticamente distratto dalle sue funzioni.

KUNTZE. Oltre che dalle ragioni di carattere marginale, espresse dall'onorevole Comandini, il quale evidentemente ha ritenuto di non illustrare quelle di carattere essenziale — che dovrebbero essere chiare — mi pare che ciò sia determinato da altri motivi. Il concorso per esami desta indubbiamente notevoli perplessità. Si sa che contro questo concorso si è schierata una parte della Commissione. Vi è stato pure un emendamento soppressivo.

D'altra parte, c'è un'altra considerazione da fare: il concorso per esame deve essere effettivamente qualche cosa di severo. E a

parte tutto, io credo che non vi sia dote superiore a quella della esperienza.

Indubbiamente, il concorso per esame deve avere una anticipazione sul normale scrutinio, altrimenti non avrebbe ragione di essere. Però questa anticipazione deve essere contenuta entro limiti tali che diano una sicura garanzia di un notevole tirocinio del magistrato e questo tirocinio minimo ci sembra essere contenuto nei quindici anni di effettivo servizio. E quindi mi pare che il servizio come magistrato effettivo si ridurrebbe, portandolo a quindici anni, come proposto dal nostro emendamento, a 10 anni di servizio effettivo di magistrato.

Mi pare, quindi, che questo nostro emendamento dovrebbe essere accolto anche in considerazione del fatto che, se venisse mantenuto un termine così basso, probabilmente noi avremmo la caccia al concorso, perché ognuno cercherebbe di tentare la sorte. Perché ci si può anche affidare alla buona sorte e dire: se mi va bene, io scavalco tutti per numerosi anni. E quindi si verrebbe ad alimentare quel carrierismo che noi abbiamo cercato di sopprimere, o perlomeno di attenuare attraverso la soppressione dei concorsi per titoli.

Queste sono in sintesi, e altre se ne potrebbero aggiungere, le ragioni del nostro emendamento che noi preghiamo di venire attentamente considerato e quindi accolto dalla Commissione.

BISANTIS, *Relatore*. Quando abbiamo discusso l'emendamento relativo alla soppressione del concorso per esame, abbiamo ribadito, almeno noi della maggioranza, l'opinione, il desiderio che, invece, venisse mantenuto fermo, per consentire ai più meritevoli, di potere, attraverso l'esame, raggiungere e conseguire in anticipo la promozione. Discuteremo le modalità dei concorsi e potremo anche praticare qualche modifica: ritengo che questo principio debba essere ribadito e, quindi, questa norma, contenuta nell'articolo 6, vada mantenuta ferma.

Io ritengo che effettivamente deve essere consentito ai bravi, ai meritevoli di potersi, attraverso il concorso, anteporre a coloro i quali aspettano lo scrutinio, il quale, in sostanza, poi, si traduce in un avanzamento in base al criterio della anzianità. Nel caso penso che si potrebbe arrivare a 13 anni di effettivo servizio, di cui uno da uditore, 3 da aggiunto e 7 nella categoria di magistrato.

Quindi, proprio per venir incontro alla proposta dei colleghi Comandini e Kuntze,

si potrebbe il servizio complessivo da dodici anni elevarsi a tredici, di cui 7 di servizio effettivo nella categoria di magistrato di tribunale. Ma, al di sopra di questo limite, penso non si possa andare, ed insisto a che il concorso per esami sia mantenuto in maniera che i più meritevoli possano raggiungere la promozione rapidamente in base a particolari doti e capacità.

Noi abbiamo già limitato da 2 decimi a un decimo. Se rendiamo ancora più difficile attraverso questo sistema la possibilità di partecipazione al concorso, facciamo sì che dal punto di vista pratico esso diventi inoperante. 7 anni quello svolto come magistrato di tribunale.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Alle considerazioni fatte dal relatore, alle quali mi associo pienamente, vorrei aggiungere quest'altra: in realtà coi primi emendamenti presentati dall'onorevole Bisantis si stabiliva che l'ammissione al concorso per esami avvenisse dopo dieci anni di permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale. Ma bisogna tener presente che questo sistema era strettamente connesso all'altro, secondo il quale la promozione per soprannumero si conseguiva dopo 15 anni in caso di merito distinto e dopo 17 anni in caso di merito semplice. Questi emendamenti hanno avuto quella pubblicità che compete a tutti gli emendamenti regolarmente depositati. Quando si è ristretto, ad opera degli stessi emendamenti Bisantis il periodo di tempo necessario per il soprannumero, perché si è abbassato col secondo gruppo di emendamenti a 15, diventa necessario abbassare di altrettanto il numero di anni per affrontare il concorso per esami, senza di che il concorso per esami resterebbe praticamente inoperante.

Aggiungo che il problema è diventato ancora più grave di fronte all'ulteriore beneficio concesso ieri, essendosi stabilito, attraverso l'approvazione unanime di un emendamento da sottoporre alla V Commissione (Bilancio), che si consegue il diritto alla promozione in soprannumero dopo 13 e 14 anni e la chiamata allo scrutinio resta immutata, come si è detto in linea di massima, in base all'articolo 14. Cioè avviene dopo 11 anni. Quindi, già in base all'articolo 14 si consegue il diritto alla promozione dopo 11 anni nell'ipotesi che esistano i posti vacanti.

Ora bisogna mettere in armonia il concorso per esami con le nuove norme che regolano l'ammissione anticipata allo scrutinio dopo 11 anni e le norme che abbreviano il

periodo di tempo necessario per il soprannumero. La connessione tra i due temi è senza dubbio evidente, tanto che, se per ipotesi avessimo abbassato le promozioni in soprannumero a un numero di anni addirittura inferiore, si sarebbe arrivati all'assurdo che si sarebbe ammessi allo scrutinio per esami dopo aver conseguito il diritto alla promozione ordinaria, alla presentazione allo scrutinio.

Ora, poiché esiste una connessione tra i due argomenti, prego la Commissione di voler aderire all'emendamento di compromesso proposto dall'onorevole Bisantis, relativo a 13 anni di cui almeno 7 in funzione di magistrato di tribunale. Altrimenti significherebbe praticamente abolire il concorso per esami, soprattutto dopo la riduzione di un altro anno che abbiamo operato ieri attraverso il principio che è stato approvato dalla Commissione.

**PINNA.** A titolo personale vorrei dire che si può accettare «anni 7» ma pregherei di elevare in via transattiva 13 a 14.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Praticamente non lo faremo più il concorso.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** I problemi di fondo li risolveremo nella nuova legge. Ora abbiamo accettato il principio del concorso per esami; riduciamo di un altro anno rispetto all'emendamento Bisantis, così abbreviamo le distanze, tenendo presente che ieri si è abbreviata di un altro anno la promozione.

**PINNA.** Credo che l'associazione nazionale magistrati non l'avrebbe accettato.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Se vuole, io illustro il problema. Con l'associazione magistrati non si è parlato mai di questo emendamento. L'associazione magistrati di fronte all'emendamento Bisantis che abbassa da 10 a 7 anni, ha rilevato: «Ma noi sapevamo che erano dieci anni». A ciò ho contrapposto l'argomento che ho fatto adesso in Commissione che, cioè, i dieci anni di cui al primo emendamento Bisantis erano connessi all'emendamento della promozione in soprannumero dopo 15-17 anni, il che avrebbe lasciato un margine sufficientemente idoneo a lasciar preferire a taluno il concorso per esami. E ci fu immediatamente un'annotazione fatta nella lettera mandata in giro che questa disposizione era da coordinarsi con le altre già passate.

Questa la situazione per così dire storica, per quanto riguarda le conversazioni. Il principio del coordinamento è stato ammesso, in

quanto, ripeto, resterebbe vuoto di contenuto l'esame, qualora la promozione si dovesse conseguire pressoché in parallelo facendo sia l'esame che con lo scrutinio. Quindi, io pregherei di fare il massimo degli sforzi, ripeto, tenuto conto che anche ieri abbiamo abbassato il limite di un anno.

KUNTZE. A me pare che ci siamo tutti pronunciati sull'opportunità di lasciarlo immutato, poiché si prevede l'ammissibilità allo scrutinio dopo undici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, il che importa aggiungendo il periodo di aggiunto e di uditore, almeno altri 5 anni, dico almeno, perché non sempre la promozione a magistrato di tribunale giunge allo scoccare del quinto anno.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è la legge che li perequa.

KUNTZE. Ora, io mi rendo conto della necessità che il concorso per esami sia portato con una certa anticipazione sullo scrutinio, sebbene qui si parli di scrutinio per merito, non di scrutinio che importi un altro anno.

Io sarei d'accordo a fare una certa concessione o meglio a non insistere in maniera ultimativa su quel nostro emendamento e concorderei con la proposta fatta dall'onorevole Pinna di portare a 14 anni il periodo complessivo occorrente per la partecipazione al concorso per esami.

Io credo che questo porterebbe a una anticipazione di due anni che non è affatto disprezzabile, perché bisogna tener presente quello che avviene nella graduatoria e alla possibilità di sviluppo successivo di carriera, se di carriera siamo costretti a parlare in relazione a questo testo, perché è vero che si ha un'anticipazione di due anni per la promozione a consigliere d'appello, ma pensate a quello che viene dopo e alla anticipazione di cui questo magistrato godrà per la promozione a magistrato di cassazione.

Ora, se si accetta il principio — e mi pare che su questo dovremmo essere tutti d'accordo — che il concorso per esame costituisce l'eccezione e non la regola, se si accetta il principio che la prima condizione che deve essere soddisfatta è quella di un necessario periodo di esperienza, da parte di un magistrato che abbia dato valide prove di capacità nell'espletamento delle funzioni, io credo che questa nostra proposta subordinata di giungere ai 14 anni complessivi per l'ammissione al concorso per esami non dovrebbe trovare ostilità né da parte del Relatore né da parte del Ministro e, soprattutto, dovrebbe trovare accoglimento da parte della Commissione.

Ecco perché, signor Presidente, tanto per giungere alla conclusione definitiva, noi siamo disposti a modificare il nostro emendamento, nel senso di sostituire la parola 12 con la parola 14.

ANDREUCCI. Io pregherei i colleghi della sinistra di tener conto di una osservazione che desidero fare circa l'emendamento proposto dallo stesso Relatore in ordine agli anni. Credo che ci voglia distanza per la prova di esami, tra il termine in cui viene espletato l'effettivo servizio nel tribunale, che sarà stabilito secondo il Relatore in sette anni, secondo i proponenti dell'emendamento in otto anni, e il termine in cui praticamente viene reso possibile che questi magistrati facciano domanda per il concorso per esami. Più è lungo il termine di servizio complessivo e più sostanzialmente incorriamo in questa difficoltà, che a me pare contro lo spirito col quale abbiamo accettato che ci fosse almeno provvisoriamente un concorso per esami. Perché permettiamo al magistrato che si deve presentare al concorso per esami di fare servizio fuori di quella che era la sua funzione normale di magistrato di tribunale veramente operante come magistrato di tribunale. Mi pare in sostanza che se cerchiamo di limitare il più possibile a coloro che effettivamente fanno servizio presso il tribunale la possibilità di dare un concorso per esami, concediamo un termine molto più utile non solo per quella che può essere la preparazione teorica ma anche la preparazione pratica dei concorrenti.

Perciò, se eleviamo a sette anni il termine di effettivo servizio presso il tribunale, aggiungendo a questi sette anni i cinque anni di uditorato e successivi, praticamente permettiamo solo ed esclusivamente a quei magistrati che hanno fatto l'effettivo servizio presso il tribunale di concorrere alla promozione per esami. E secondo me questa è una conquista. Perché quelli che normalmente concorrevano per esami erano forse persone che avevano una certa possibilità di prepararsi sul piano dottrinale più che sul piano pratico. In questa situazione, portando da 7 a 13, come è stato proposto, solo a quelli che hanno espletato le funzioni per sette anni nel tribunale, dopo i cinque anni precedenti per arrivare a essere magistrati di tribunale, è permesso di dare l'esame di concorso.

Credo che questa sia una cosa giusta, perché si prendono coloro che operano e lavorano nell'esercizio pratico della giustizia e contemporaneamente si permette a questi,

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

se hanno delle qualità, di avanzare, perché queste qualità sono state valutate e possono essere valutate non solo sul piano della dottrina, ma anche sul piano di un rendimento pratico presso la magistratura.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento proposto dal Relatore sia accettabile, perché in sostanza diminuisce le preoccupazioni che il concorso per esame ha ingenerato in questa legge.

COMANDINI. Noi proponiamo questo emendamento al terzo comma: « Sostituire alle parole « 12 anni », le parole « 14 anni » e alla parola « 6 », la parola « 7 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io faccio un ultimo appello. Logicamente, dopo l'abbassamento di un anno fatto ieri, avremmo dovuto abbassare anche di un altro anno l'emendamento Bisantis per mantenere il rapporto che si è stabilito fra i due sistemi, fra lo scrutinio e il concorso per esami. Viceversa, non solo il relatore non ha proposto l'abbassamento, ma propone l'aumento di un altro anno; e mi pare che su questo si potrebbe arrivare a raggiungere un accordo. Ma scendere al di sotto dell'emendamento Bisantis, come fa Comandini, che lo accetta soltanto per i sette anni e invece mantiene fermi i 14, evidentemente noi non creeremo quelle differenze che ci devono essere per creare una certa utilità al concorso per esami. Quindi pregherei anche l'onorevole Comandini di accettare 13 e 7, così come ha proposto il Relatore.

BISANTIS, *Relatore*. Io insisto, signor Presidente, sulla mia proposta di emendamento che, in sostanza, è stata avanzata per venire incontro al desiderio, alle richieste dei colleghi che hanno presentato gli emendamenti all'articolo 6.

E poi parlando proprio dell'articolo 14, insisto che rimanga fermo il limite di 13 anni e il correlativo di 7; perché se noi veniamo ancora ad aumentare questo termine stabilito all'articolo 6, ci troveremmo ad annullare dal punto di vista pratico la possibilità di partecipare al concorso per esami, mentre abbiamo voluto che il concorso per esami rimanesse fermo. Lo abbiamo limitato e siamo scesi anche a ridurre di un decimo i posti riservati al concorso per esame. Oggi, ci troviamo di fronte a una norma che limita, ancora, come diceva l'onorevole Andreucci, la possibilità di partecipare al concorso a quelli che hanno effettivamente esplicito mansioni giudiziarie. Ora si vorrebbe scendere addirittura da 12 a 11, mentre invece ci siamo portati a 13. Mi pare che in tal modo

siamo venuti incontro ai presentatori proponenti. Prego di non insistere su questo emendamento, in maniera che la norma rimanga come è e mi pare che essa corrisponde alle aspettative di tutti. In tal modo, consente a coloro che si cimentano al concorso per esami, la possibilità di partecipare con anticipo allo scrutinio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pinna-Comandini-Mariani: « al terzo comma dell'articolo 6 sostituire le parole: « 12 anni », con le parole: « 14 anni » e alla parola: « 6 », la parola « 7 ».

MIGLIORI. Questo problema del mantenimento degli esami sappiamo che ha trovato da diverse parti resistenze e antipatie. Da altre parti ci sono pensieri che rendono egualmente sempre valida una prova difficile come questa.

Io superando ogni divergenza che ancora possa, in questo momento affiorare, per valutare l'opportunità o meno, penso che una volta che si sia convenuto sul principio di consentire il concorso per esami, sia indispensabile dare ad esso una tonalità, una resistenza, una nobiltà, la quale può avvenire, in quanto si consenta un largo afflusso il più possibile di concorrenti che si sentano preparati, che siano quasi degli elementi di eccezione. Ed è per questo che più sono gli elementi di eccezione e più prestigio acquista lo stesso ordine. Pertanto, rinnovo la preghiera ai colleghi di non voler insistere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento nella formulazione che è stata letta.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bisantis: « Al terzo comma dell'articolo 6 sostituire alle parole « 12 anni di effettivo servizio » e « 6 anni nella categoria dei magistrati di tribunale », le parole: « 13 anni di effettivo servizio » e « 7 anni nella categoria dei magistrati di tribunale ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Quindi il comma terzo rimane così formulato:

« Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente 13 anni di effettivo servizio, di cui almeno 7 nella categoria di magistrato di tribunale ».

Possiamo, quindi, votare l'articolo 6 nel suo complesso.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

ANDREUCCI. Prima di votare l'intero articolo 6, richiamo l'attenzione sulla parola: « operosità » contenuta nel penultimo comma di questo articolo. Essa viene adoperata per indicare un metodo, una via per l'ammissione al concorso dei magistrati. Ora vorrei che fosse messo a verbale che il criterio dell'operosità scaturisce alla statistica delle sentenze, del lavoro effettuato dal magistrato nel periodo in cui è stato magistrato di tribunale: tante sentenze, tante ordinanze, ecc. Questo in relazione all'articolo 15 di cui parlerò successivamente.

COMANDINI. Condivido solo parzialmente il punto di vista del collega Andreucci. Perché cinque sentenze possono avere un peso specifico molto relativo, mentre altre cinque sentenze possono dimostrare ben altrimenti l'operosità del magistrato. Quindi, un criterio può essere quello quantitativo, ma non prevalente. Quando questo sia chiaro, non ho difficoltà ad accettare l'interpretazione del collega Andreucci.

ANDREUCCI. Per esperienza pratica del mio tribunale, ho constatato che ci sono dei magistrati che fanno delle sentenze molto elaborate e dotte; però, che fanno giustizia una volta ogni tanto. Invece altri magistrati, pur facendo sentenze che non sono molto limare sul piano delle ricerche, tuttavia rendono giustizia obiettiva e sollecita, compiendo una funzione molto più utile e interessante di quelli che fanno dei testi che leggeranno sì e no i giudici del concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rilevo che in linea di massima non bisogna mai dare dei criteri interpretativi al Consiglio superiore. Essendo questo un organo altissimo di autogoverno della magistratura, le cui attribuzioni sono previste dalla Costituzione, il legislatore non può scendere a criteri d'interpretazione, ma può fissare soltanto dei principii generali. Quindi per questo principio pregiudiziale non possono dire se approvo o non approvo l'interpretazione prospettata dall'onorevole Andreucci.

PINNA. Trovo giustissima l'osservazione dell'onorevole Ministro.

GUERRIERI EMANUELE. Secondo il collega Andreucci, l'operosità deve essere riferita all'attività svolta dal magistrato come tale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è chiaro.

PRESIDENTE. Metto, quindi, in votazione l'articolo 6 nel suo complesso. Esso, dopo gli

emendamenti già approvati, risulta così formulato:

« Il concorso per esame per la promozione a magistrato di corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente 13 anni di effettivo servizio, di cui almeno 7 nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

Per i magistrati addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata al Capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del *Bollettino ufficiale* sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte di appello competente o a quello della Corte di appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre amministrazioni. Il Presidente della Corte di appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1956, n. 916 ».

COMANDINI. Desidero fare un'osservazione formale. Se, cioè, fosse possibile eliminare la qualifica di capo dell'ufficio e mettere « dirigente ».

Ripeto che si tratta soltanto di un'osservazione puramente formale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dov'è, onorevole Comandini ?

COMANDINI. Al terzo rigo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui bisogna usare capo per una ragione tecnica. Si tratta di un termine perentorio. Dirigente è una parola non tecnica. Quindi, riterrei sia meglio usare la parola capo. Allora, lasciamo così.

BREGANZE. Io vorrei chiedere un chiarimento, che è collegato alla mia consuetudine anti-rinvio. L'ultimo comma della legge di che trattasi fa riferimento alla legge n. 56. Mi sorge il sospetto che sia la legge Scelba la quale diceva che i documenti che vanno presentati possono essere chiesti di ufficio. Trattandosi di questione burocratica questo può essere depennato.

Vorrei, quindi, sapere che cosa è questa legge. Dica il collega Bisantis che cosa vuol dire questa norma.

Io sostengo che la legge Scelba relativa ai documenti considera inutile il comma e ne propongo la soppressione.

BISANTIS, *Relatore*. Possiamo controllare.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Approviamo l'articolo così com'è e in sede di coordinamento poi vedremo.

BREGANZE. Se il Presidente mi permette voglio rivolgere una cordiale preghiera. Restiamo d'intesa che se trattasi della legge Scelba inerente ai documenti, il comma venga depennato, perché non ha ragione d'essere una legge di tale natura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, così come è stato letto.

(È approvato).

Di lettura dell'articolo 8:

« Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonizione possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare ».

In questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Kuntze.

KUNTZE. Quell'emendamento è superato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Leggiamo l'articolo 9. Qui vi sono emendamenti dell'onorevole Kuntze. Leggiamo, dunque, l'articolo 9 così potranno apparire chiari gli emendamenti dell'onorevole Kuntze:

« L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati, restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentodieci punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di centodieci punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di centosettantotto punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo, prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria ».

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Kuntze propone di sopprimere le parole: « e orale ». Seguono altri emendamenti dell'onorevole Kuntze.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dire che qui, in sostanza, a parte l'emendamento Papa decaduto per la nuova edizione, gli emendamenti Kuntze tendono in primo luogo ad abolire la prova orale nel concorso per esame per la promozione, e, quindi, tutta la serie di emendamenti di cui al quinto, al sesto, all'ottavo, al nono, al decimo e all'undicesimo comma sono collegati alla questione dell'abolizione della prova orale.

Poi c'è un altro emendamento a se stante, che è indipendente dalla questione dell'abolizione dell'esame orale che propone di sopprimere la parola « tanto » e sostituirla con le parole « a scelta del candidato »: cioè il candidato può scegliere sia la redazione della sentenza sia la redazione della requisitoria.

Per quanto riguarda il Governo, questo punto si può accettare, perché è una precisazione, seppure di carattere formale, ma utile, perché fissa il concetto che il candidato scelgo o l'una o l'altra cosa. Per quanto riguarda invece l'abolizione della prova orale, non riterrai opportuno, perché qui si tratta di un concorso per magistrati di merito che richiede una conoscenza larga. Anche gli avvocati, per essere ammessi all'albo, devono sostenere una prova scritta e una prova orale, la quale richiede la conoscenza di materie più ampie che non quelle su cui si concentra la prova scritta. E, quindi, il Governo insiste per il mantenimento della prova orale mentre accetta l'emendamento Kuntze relativo al quarto comma. Questa è la situazione.

Poi c'è un altro emendamento, al secondo comma, di aggiungere alla lettera b) « diritto amministrativo ». Ma questo in un certo senso è collegato. Io capisco l'onorevole Kuntze, il quale vuol rendere più difficile le prove scritte per poter poi eliminare le prove orali. Quindi, in un certo senso, anche questo è collegato. Quindi è coerente al sistema da lui sostenuto. Questa la spiegazione.

KUNTZE. Noi ringraziamo il Ministro per aver accolto quell'emendamento, che mi pareva doversi ritenere insito nella norma. Però non era chiaro. E allora avrebbe potuto accadere di imporre l'obbligo di fare una requisitoria a un magistrato che non avesse mai esercitato le funzioni di pubblico ministero o viceversa. Ma il principio su cui insisto è quello della soppressione dell'esame orale, se effettivamente vogliamo rendere serio il concorso per esami.

I concorsi devono essere caratterizzati dalle prove scritte le quali danno ogni garanzia di severità, ma anche vorrei dire di serietà, nel senso che attraverso la prova scritta si riesce a cogliere la preparazione del candidato e anche la sua forma *mentis* professionale, nel senso di potersi rendere effettivamente conto che questo candidato può essere promosso alla funzione superiore.

Le prove orali sono sempre prove di carattere incerto. Non voglio qui fare delle riserve sulla correttezza e sulla dirittura morale degli esaminatori e non voglio dire che le prove orali si prestino a una valutazione incontrollata: ma è certo che, specialmente per determinati gruppi di materie a scelta dei candidati, le prove orali, che dovrebbero completare le prove scritte, lasciano seri dubbi sulla loro valutazione, anche perché non c'è nessun criterio differenziale di valutazione tra prove scritte e prove orali. Il numero dei punti messi a disposizione degli esaminatori per la valutazione delle prove scritte e di quelle orali è identico. Cosicché può capitare che chi ha superato molto bene la prova scritta, possa, se si vuole, essere bocciato nella prova orale.

Noi insistiamo quindi sul criterio delle sole prove scritte, potendo soltanto queste eliminare ogni dubbio di eventuali favoritismi o, peggio, di eventuali persecuzioni discriminatorie. E poiché si è detto che l'esame di concorso deve dare effettivamente la prova che i candidati che lo affrontano siano veramente dei magistrati valorosi per capacità, cultura, rettitudine morale, credo che rendendoci più difficili le prove scritte e abolendo la prova orale, si avrebbe l'unico sistema per una va-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

lutazione scevra da altri elementi sulla cultura del magistrato.

È ovvio che se questo principio dovesse essere accolto, dovrebbero essere riesaminati gli altri emendamenti di carattere conseguenziale che da noi sono stati proposti. E ove si volesse affermare che le prove scritte, anche con l'aggiunta del diritto amministrativo, non riescono a coprire tutto lo scibile giuridico, ragione per la quale sarebbe necessaria anche la valutazione orale, vorrei fare un'altra proposta: aggiungiamo qualche altra materia, ma solo nelle prove scritte.

BREGANZE. Ho la convinzione che l'esame orale possa, unito all'esame scritto, inquadrare la maturità e la personalità del candidato. Attraverso il dialogo che si instaura tra il candidato e la commissione può essere meglio valutata la completezza della persona. Un tema scritto può non dare il quadro completo della maturità in senso positivo o negativo. Può esserci un argomento che il candidato non conosca o che sia l'unico che conosce bene. Invece l'esame orale può consentire di spaziare per indagare sulla preparazione del candidato.

Mi pare, perciò, che sia bene conservare anche la prova orale in aggiunta alle prove scritte. In questa tesi mi conforta anche la esperienza che ho fatto come amministratore comunale nel prendere parte a esami di concorso.

Per quanto concerne l'esame di diritto amministrativo, confesso che anch'io lo vedo favorevolmente. Ho l'impressione che, su questo profilo, nella vita legislativa degli stati, il diritto amministrativo è di tale e tanta importanza per cui il prescindere è una mancanza non indifferente.

Non mi nascondo che l'esame di diritto amministrativo può essere, nella forma in cui sarà attuato, motivo di maggiori difficoltà per l'esame stesso e, quindi, possa rallentare o ridurre il numero di partecipanti. Ma mi pare che in uno Stato di diritto moderno, questa materia sia di notevole importanza per cui, per chi partecipa al concorso, non se ne possa prescindere. Queste sono mie impressioni di carattere personale.

GUERRIERI EMANUELE. Quello che io avrei letto meno bene, l'ha detto meglio il collega Breganze.

Sono d'accordo che bisogna rendere l'esame del concorso quanto più serio è possibile, perché deve essere veramente rigorosa la selezione da operare a questo riguardo. Però trovo che vi è una certa contraddizione tra il richiedere una selezione rigorosa e l'esten-

dere dai dodici ai tredici anni la durata della permanenza nel grado per poter affrontare il concorso. Chi partecipa al concorso che cosa viene a guadagnare rispetto a chi partecipa soltanto allo scrutinio?

KUNTZE. Tre anni.

GUERRIERI EMANUELE. Comunque, il vantaggio dovrebbe essere anche corrispondente al rischio che si affronta partecipando a un concorso difficile. A me pare che sia stato ridotto questo vantaggio, allungando a 13 anni quel termine, che era stato stabilito in 12 anni. Sarei del parere di mantenere l'esame scritto e l'esame orale, per tutte le ragioni indicate dal collega Breganze. Tuttavia, sarei anche d'avviso che sia opportuno estendere l'esame scritto al diritto amministrativo, perché i rapporti fra il diritto e la procedura civile e il diritto amministrativo sono tali che è opportuno che il candidato abbia una preparazione in diritto amministrativo non meno completa e apprezzabile di quella che riguarda il diritto e la procedura civile.

KUNTZE. Io mi vedo costretto a insistere, proprio per ragioni di principio, perché so, per mia esperienza personale che cosa significhi ciò.

BISANTIS, *Relatore*. L'articolo 150 dell'attuale ordinamento giudiziario prevede proprio l'esame scritto e orale; l'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo, proprio perché si richiede, in sostanza, una preparazione completa che è ovvio si estenda anche al campo del diritto amministrativo.

Il magistrato che vuole affrontare un concorso per esame deve avere una preparazione compiuta, anche sotto il profilo della conoscenza del diritto amministrativo. Il testo che stiamo esaminando, in sostanza, è il testo approvato dal Senato esattamente riprodotto. E mi pare assolutamente indiscutibile e ineccepibile tener conto anzitutto di questo criterio: non si può consentire un concorso per esami in magistratura che sia limitato soltanto all'esame scritto. È indispensabile per la valutazione della preparazione complessiva del magistrato che, all'esame scritto segua poi quello orale, che nella fattispecie è più esteso di quanto previsto nell'attuale ordinamento giudiziario; difatti le prove di esame vertono oltre che sulle materie sopraindicate, che formano oggetto di esame scritto, anche sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie a scelta del candidato: diritto del

lavoro, diritto della navigazione e anche medicina legale.

Ora il tutto mi pare che sia armonizzato, perché la prova scritta viene integrata attraverso l'esame orale, con l'aggiunta delle altre materie, che possono consentire alla Commissione una valutazione serena, obiettiva e completa.

È stata manifestata qualche perplessità, che suona sfiducia alla commissione di esami, la quale dovrebbe giudicare in una materia così delicata. Ma io mi rifiuto di pensare che una commissione di esami possa lasciarsi trasportare da influenze o da altri motivi per agevolare un candidato in danno di altri. D'altra parte una commissione che ha già valutato le prove scritte, può essere in grado nell'esame orale di formarsi un convincimento più completo e più sereno delle capacità dei singoli candidati. Un esame, perciò, vorrei dire, integra l'altro.

Riconosco fondate le considerazioni dei colleghi Breganze e Guerrieri, perché, avendo ridotto al massimo la selezione, non solo limitando il numero dei posti disponibili assegnati al concorso per esami, ma elevando anche la durata dell'effettivo servizio, se poi si toglie anche la prova orale e si aumentano le prove scritte, si finisce per ridurre ulteriormente il numero dei partecipanti. Mi pare che la valutazione completa del candidato richieda le prove scritte e la prova orale.

Quindi sono d'avviso di mantenere fermo il criterio adottato tanto dal disegno di legge originale, quanto dal disegno di legge approvato dal Senato, quanto dall'ultimo testo emendato che stiamo esaminando; eppertanto sono contrario alla proposta dell'onorevole Kuntze di eliminare la prova orale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Breganze, nel senso che sono d'avviso di lasciare il sistema del concorso per esami come risulta dalla formulazione degli emendamenti del relatore.

Aggiungo un altro argomento. Ho ripetuto più volte che la legge per passare ha bisogno dell'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Ora, apportare quest'altra modifica non necessaria ed essenziale al disegno di legge approvato dal Senato, significa sconvolgere tutto. Anche da questo punto di vista, quindi, non è opportuno modificare il sistema.

D'altra parte bisognerebbe aggiungere nell'esame scritto una quantità di altre materie che sono soggetto dell'esame orale, per esem-

pio la medicina legale e il diritto costituzionale, cioè il diritto generale dello Stato, che è la prima cosa che il magistrato deve conoscere.

Propongo, perciò, di lasciare il testo governativo, anche perché in questo modo agevoleremo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

KUNTZE. Io insisto sotto questo profilo. Ho diritto alla parola per dichiarazione di voto. Allora, io dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento. E questo riteniamo che sia il frutto di una nostra profonda meditazione, perché dobbiamo insistere nella considerazione che solamente le prove scritte possono dare un criterio giusto, completo, esatto di valutazione del candidato. Anche perché si arriva a uno squilibrio notevolissimo fra il punteggio di cui dispone l'esaminatore per l'esame orale e per l'esame scritto, per cui può accadere che la prova orale venga completamente a sovvertire i risultati delle prove scritte.

Io sono lieto di aver trovato perlomeno un consenso da parte degli onorevoli colleghi dell'altra parte per quanto riguarda la mia proposta di aggiungere alle prove scritte quelle relative al diritto amministrativo. Mi pare che questo dovrebbe essere accolto da tutta la Commissione, perché, data l'importanza che oggi il diritto amministrativo ha assunto nel nostro ordinamento giuridico, specie per quanto riguarda i limiti e i confini fra la competenza del magistrato ordinario e quella del magistrato amministrativo, ciò che dà luogo sia innanzi alle magistrature di merito sia avanti alla Suprema Corte a una infinità di controversie, a volte diversamente risolte a seconda della specialità dei casi sottoposti al magistrato, credo che almeno questa parte del nostro emendamento debba essere accolta.

Noi qualora non venisse accolta dalla Commissione la nostra proposta di limitare solo alle prove scritte l'esame di concorso, ci riserviamo di rivedere i nostri emendamenti per quanto riguarda i gruppi di materie compresi nelle prove orali, in modo da eliminare per quanto possibile, o perlomeno, ridurre, lo squilibrio fra la valutazione delle prove scritte e la valutazione delle prove orali.

Vorrei infine far rilevare che l'argomento che qui ci è stato addotto secondo cui il testo così concordato sarebbe corrispondente a quello approvato dal Senato, non mi sembra un argomento valido, in quanto l'originario disegno di legge approvato dal Senato è stato completamente sovvertito dagli emendamenti presen-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

tati dall'onorevole Bisantis, per cui mi sembra addirittura inconcepibile che solo per questa norma dell'articolo 9 noi dovremmo preoccuparci di quello che ha fatto il Senato.

Io credo che noi siamo un ramo autonomo del Parlamento e quindi fino a un certo punto possiamo preoccuparci di ciò. Quando poi i nostri provvedimenti vanno al Senato — anche se con carattere di urgenza — il Senato non ha affatto questa preoccupazione e se ritiene di dover apportare delle modifiche, modifica.

Per questo noi, signor Presidente, annunciamo il voto favorevole del nostro gruppo all'emendamento da noi presentato, con l'integrazione dell'emendamento di cui alla lettera c). E se il Presidente ritiene che sia opportuno votarlo per divisione, perché un voto complessivo può portare a un contrasto di opinioni, a una perplessità nella espressione del voto, io farei questa proposta nel senso di votare per divisione prima l'emendamento soppressivo delle parole « e orale »; e poi l'emendamento aggiuntivo al secondo comma con la lettera c) che porta l'obbligo della prova scritta di diritto amministrativo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Kuntze:

« *Sopprimere le parole: e orale* ».

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo emendamento dell'onorevole Kuntze e di altri colleghi al secondo comma:

« *Aggiungere alla lettera b) una lettera c) che dica: diritto amministrativo* ».

DANTE. Faccio una dichiarazione di voto. Voterò contro, perché la prova di diritto amministrativo è assicurata nell'esame orale. Invece sostengo che, per l'esame di Cassazione, deve esserci la prova scritta di diritto amministrativo.

BREGANZE. Spiacente di non essere d'accordo col collega Dante; io ritengo che la prova scritta di diritto amministrativo venga compresa come lettera c) del secondo comma dell'articolo 9. Certo, non si potrà richiedere quel maggiore rigore scientifico che è richiesto nell'esame a consigliere di cassazione; tuttavia, è opportuno metterla anche per il grado di appello.

DANTE. L'esame di merito delle questioni amministrative è sottratto all'autorità giudiziaria, mentre in cassazione vengono convogliati anche ricorsi che riguardano il diritto amministrativo. Ad ogni modo, se il collega ne fa una questione, sono coerente e darò il mio voto favorevole.

COMANDINI. Secondo me, è necessario che ci sia anche la prova scritta di diritto amministrativo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Kuntze e altri:

« *Dopo la lettera b) aggiungere: c) diritto amministrativo* ».

(*È approvato*).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è, però, nessun chiarimento che dica in che cosa consiste questa prova di diritto amministrativo, mentre c'è per la prova di diritto e procedura civile e per la prova di diritto e procedura penale.

KUNTZE. Basterà aggiungere un altro comma dopo il quarto, per dire che la prova di diritto amministrativo verterà nella decisione di un caso sottoposto al magistrato.

GUERRIERI EMANUELE. Credo che basterebbe dire:

« *La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema* ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono contrario all'aggiunta e non so che cosa abbiano voluto dire coloro che hanno fatto la proposta.

DANTE. Che il candidato deve conoscere il diritto amministrativo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se è questo il motivo bisognerebbe dire: « *La prova consiste nello svolgimento di un tema su questioni dottrinarie* ». Se, invece, si vuole valutare l'indirizzo pratico, bisognerebbe che la prova consista nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla commissione ».

Quindi si potrebbe fondere tutto nel terzo comma:

« *La prova di diritto e procedura civile nonché la prova di diritto amministrativo consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla commissione* ».

KUNTZE. Anche accogliendo il suggerimento dell'onorevole Ministro, propongo questa formula: « *La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema su questioni dottrinarie con eventuale riferimento a casi pratici formulati dalla commissione* ». Il che significa che la commissione può fare o non fare riferimento a casi pratici.

GUERRIERI EMANUELE. Dire « *su questioni dottrinarie* » mi pare comporti un cri-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

terio restrittivo che potrebbe apparire inopportuno. Basterebbe aggiungere dopo il quarto comma un altro comma: « La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuali riferimenti a casi di carattere pratico formulati dalla commissione ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se viene approvato questo emendamento, bisogna modificare anche il comma successivo, il quale prevede che il candidato può scegliere uno fra due casi relativi a istituti giuridici diversi. Infatti il candidato su due casi, ma su temi.

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe dire « su casi o temi ».

PRESIDENTE. Al quarto comma l'onorevole Kuntze propone questo emendamento sostitutivo, accolto anche dall'onorevole Ministro:

« La prova di diritto e procedura penale può consistere a scelta del candidato nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria ».

Metto in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

« La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuali riferimenti ad altri casi formulati dalla commissione ».

(*È approvato*).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per ragioni di forma, dal momento che noi abbiamo detto « a scelta del candidato », non si deve dire più può consistere, ma la prova di diritto di procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria, a scelta del candidato.

PRESIDENTE. L'emendamento Kuntze al quinto comma è superato. È superato pure l'emendamento al sesto comma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel comma « l'esame ora per tutti i concorrenti verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo », bisogna sopprimere « diritto amministrativo » è compreso nelle materie scritte. E, quindi, è completo nella forma « verte sulle materie dei gruppi sopraindicati ».

BREGANZE. Mi pare che non abbiamo votato i comma successivi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Kuntze al quinto e sesto comma non esistono più.

Do lettura del sesto comma:

« Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi a istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame ».

Pongo in votazione il sesto comma come è stato letto.

(*È approvato*).

Do lettura del settimo comma:

« Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ottavo comma:

« I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al nono comma.

BISANTIS, *Relatore*. Al nono comma le parole « per tutti i concorrenti » si possono sopprimere, perché il concetto è ovvio.

PRESIDENTE. Do lettura del testo del nono comma con quest'ultima modifica:

« L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del decimo comma:

« Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentodieci punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale ».

ANDREUCCI. Qui ora ci sono tre prove punti per la nuova prova scritta e 45 punti per la nuova prova orale, altrimenti i conti non tornano.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Avendo aggiunto un'altra prova, bisogna dare

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

una valutazione anche al diritto amministrativo.

KUNTZE. Per questo, io propongo di portare i punti a 280.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, 280 punti, di cui 70 per ciascuna prova scritta e 70 per quella orale.

PRESIDENTE. Leggiamo il decimo comma con la nuova modifica:

« Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui 70 per ciascuna prova scritta e 70 per quella orale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Metto in votazione il penultimo comma dell'articolo 9 nella seguente formulazione: « Conseguo l'idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove d'esame non meno di 224 punti, con almeno 49 nella prova orale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma: « Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo, prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria ».

Poiché non vi sono emendamenti lo metto in votazione.

(*È approvato*).

DANTE. Prima che venga messo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, desidero un chiarimento. Resta fermo che, per quanto riguarda il concorso, le benemerienze militari non avranno nessuna valutazione?

PRESIDENTE. Questo è un grosso problema, ma riguarda gli articoli successivi.

Metto, quindi, in votazione l'articolo 9 nel suo complesso che, in base agli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

## ART. 9.

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale;
- c) diritto amministrativo.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sen-

tenza in grado di appello quanto di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentotrenta punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo, prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10.

## ART. 10.

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, che la presiede e da cinque magistrati di corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore

di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

KUNTZE. Nel primo comma, dopo le parole « appartenenti al pubblico ministero » io propongo questo emendamento sostitutivo della restante parte del comma: « Fanno altresì parte della commissione un professore di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e ne fanno altresì parte come membri supplenti due magistrati di cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero ».

Data l'importanza dell'esame, il professore di medicina legale e delle assicurazioni non può essere anche fuori ruolo, ma soltanto di ruolo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tenga presente che il periodo « fuori ruolo » è quel periodo intermedio tra i 70 e i 75 anni, durante il quale il professore universitario conserva lo *status* di professore ordinario della facoltà, ma è fuori ruolo, con l'unica limitazione che non può far lezione nella sua materia.

DANTE. I professori di ruolo di medicina legale sono così pochi, che occorre dare la possibilità di una maggiore scelta.

KUNTE. Se la Commissione è di questo avviso, rinunciò all'intero emendamento.

TESAURO. Sarebbe bene nell'articolo 10, come nell'articolo 12, parlare di magistrati di cassazione con funzioni direttive, anziché di presidente di sezione della corte suprema.

Si comprendono così sia i presidenti di sezione sia il vicepresidente della cassazione e il presidente del tribunale delle acque.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Tesauro propone, quindi, di allargare la cerchia.

TESAURO. Ma di allargarla in meglio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è questione di terminologia; ma si è voluto proprio quello che è scritto. Come si fa ad inserire il presidente del tribunale delle acque, che si è specializzato in un certo campo? Abbiamo, inoltre, istituito il vicepresidente della Cassazione per la presidenza delle sezioni unite. Se gli diamo questo compito di commissione, lo escludiamo dalle sue funzioni.

PRESIDENTE. Andiamo avanti esaminando il secondo comma dell'articolo 10.

Do lettura dell'articolo 10:

« Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della corte di cassazione, che la presiede e da cinque magistrati di corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1958, n. 916 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« I magistrati di corte d'appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di corte di cassazione.

Il concorso si effettua con le sole prove scritte secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di cassazione quanto d'una requisitoria.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'Avvocato generale della cassazione ».

L'onorevole Kuntze propone al quinto comma di sopprimere la parola « tanto » e sostituirla, con le parole « a scelta del candidato »; sostituire la parola « quanto » con la parola « o ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe la stessa formula usata prima.

Quindi bisogna leggere: « La prova di diritto e procedura penale può consistere nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di una requisitoria a scelta del candidato ».

PRESIDENTE. Dopo la lettera b) diritto e procedura penale, gli onorevoli Dante e Kuntze, propongono di aggiungere una lettera c) per il diritto amministrativo.

Pongo in votazione l'emendamento Dante-Kuntze come è stato letto.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per coordinamento dell'articolo precedente, poiché diciamo « la prova di diritto e procedura penale consiste », bisognerà dire « la prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuali riferimenti a casi pratici ». La stessa forma, poi, in sede di coordinamento, vedremo.

KUNTZE. Se mi consente il signor Presidente, qui c'è un mio emendamento correlativo a quello proposto nell'articolo precedente, cioè dobbiamo al quinto comma sopprimere la parola « tanto » e sostituirla con le parole « a scelta del candidato »; e dobbiamo sostituire la parola « quanto » con la parola « o ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo abbiamo già fatto.

PRESIDENTE. Poi in relazione all'aggiunta della lettera « c) diritto amministrativo », bisogna aggiungere: « La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuali riferimenti a casi pratici formulati dalla commissione ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna togliere « formulato dalla commissione », perché è evidente che li fa la commissione. Per coordinamento si toglie anche nell'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre osservazioni sull'articolo in esame, metto in votazione l'intero articolo, che, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

## ART. 12.

« I magistrati di corte d'appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di corte di cassazione.

Il concorso si effettua con le sole prove scritte secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale;
- c) diritto amministrativo;

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione sui casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o d'una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi formulati dalla Commissione.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione che la presiede, da cinque magi-



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

stradi di cassazione con funzioni direttive e dall'Avvocato generale della cassazione.

Per la valutazione delle prove d'esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova. Conseguo l'idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove d'esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

## ART. 13.

« Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo a Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, è fissata la dala della prova scritta ».

L'onorevole Kuntze ha proposto il seguente emendamento all'ultimo comma: « Sostituire le parole " della prova scritta " con le parole: " delle prove " ». Questo emendamento è consequenziale all'altro emendamento di abolire le prove orali; ma, poiché quest'ultimo comma non è stato approvato dalla Commissione, s'intende assorbito.

DANTE. Mi sembra che anche qui bisogna specificare i punti che la commissione ha a disposizione, come è stato fatto per la promozione a consigliere d'appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è un richiamo all'articolo 12 secondo comma.

DANTE. Però, per quanto riguarda il giudizio di idoneità, mi pare che non abbiamo stabilito nessun criterio. Là ci sono prove scritte e orali; qui soltanto prove scritte. Quindi non possiamo dire che ha un punteggio per le prove scritte e uno per le prove orali; poi là si parla dell'idoneità in relazione alla prova orale, che qui non c'è. Come si fa a giudicare allora dell'idoneità? Tuttavia la commissione ha il dovere di dare quel giudizio, poiché al punto 4 dell'articolo 8 è detto che i magistrati che non sono giudicati idonei in due precedenti concorsi non si possono più presentare agli esami.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Basta aggiungere che la commissione ha a sua disposizione 210 punti anziché 280, to-

gliendo i 70 relativi alla prova orale. Si avrebbe quindi questa formulazione: « Per la valutazione delle prove di esame, la commissione ha a sua disposizione 210 punti, di cui 70 per ciascuna prova. Conseguo l'idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti, con almeno 42 punti per ogni prova ». Però quest'ultima precisazione non l'abbiamo messa per l'appello. Se la mettiamo qui, dobbiamo metterla correlativamente anche per l'appello.

DANTE. Ecco il mio emendamento: « Nella valutazione delle prove di esame, la commissione ha a sua disposizione 210 punti, di cui 70 per ciascuna prova. Conseguo l'idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti ».

GUERRIERI EMANUELE. In questo modo non è risolto il problema. Mi pare che occorra stabilire il punteggio minimo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio io una proposta di aggiunta: all'emendamento Dante aggiungiamo dopo il richiamo ai 168 punti le parole « con almeno 42 punti in ciascuna prova ». Se approviamo questo, resta inteso che, anche per l'appello, dobbiamo fare la stessa cosa. Nel terz'ultimo comma dove si dice: « E ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di centosessantotto punti » sorge la stessa questione per cui si può avere 24 in una prova e 70 e 70 nelle altre prove. Quindi, per questione di coordinamento aggiungiamo « con almeno 42 punti in ciascuna prova ».

MARICONDA. Quarantadue punti in ciascuna prova, secondo me, appare contraddittorio. Secondo me andrebbe meglio detto così: « purché in ciascuna prova abbia raggiunto un punto non inferiore a quarantadue ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È chiaro che dopo la revisione formale la dobbiamo fare.

PRESIDENTE. Mettiamolo in votazione così come è. È d'accordo, onorevole Mariconda?

(È approvato).

PREZIOSI OLINDO. Bisogna riportare anche qui quello che è detto nel primo comma dell'articolo 11 circa la graduatoria e la dichiarazione dei vincitori.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutto lo svolgimento del concorso è regolato dagli articoli precedenti. Qui abbiamo messo

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

soltanto le norme che sono indispensabili per quello che concerne la caratteristica del concorso in Cassazione.

PREZIOSI OLINDO. Sarebbe bene ripeterlo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Possiamo dire nel secondo comma dell'articolo 12: « Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12 che abbiamo già approvato, con questa piccola aggiunta proposta dall'onorevole Ministro.

(*E approvato*).

Torniamo allora all'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

Abbiamo un emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dall'onorevole Kuntze, ma è superato; e un altro emendamento formale pure dell'onorevole Kuntze: « Nell'ultimo comma sostituire le parole « delle prove scritte » con le parole: « delle prove ».

GUERRIERI EMANUELE. Propongo invece di dire: « è fissata la data di inizio delle prove scritte ».

KUNTZE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione questo emendamento, che chiameremo Kuntze-Guerrieri.

(*E approvato*).

Metto in votazione nel suo complesso l'articolo 13, che modificato secondo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

## ART. 13.

« Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno luogo non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del consiglio superiore, è fissata la data d'inizio delle prove scritte ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

## ART. 14.

« I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, han-

no diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di corte d'appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio superiore, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto col quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti ».

Abbiamo un emendamento degli onorevoli Pellegrino e Kuntze al primo comma: Sostituire le parole « nell'anno successivo » con le parole: « nello stesso anno in cui si maturano gli undici anni ».

DANTE. La Commissione ha già votato il principio, e questo rimane fermo. Per quanto riguarda la permanenza, sia ai fini di conseguire la promozione in soprannumero sia ai fini della chiamata allo scrutinio, abbiamo già fatto una votazione.

COMANDINI. Questo punto non è stato votato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma in tutto il contesto della discussione io ho citato espressamente gli articoli 14 e 26, che riguardano la Cassazione. Certamente c'è un collegamento tra i due temi, perché in tanto abbiamo fatto quella approvazione, in quanto c'è quell'ulteriore attesa prevista dall'articolo 14, e negli emendamenti di cui si è discusso si è detto sempre: dopo undici anni, dopo dodici anni. Ad ogni modo, nell'ipotesi che la Commissione volesse approvare questo emendamento, dovrebbe essere investita anche su di esso la V Commissione (Bilancio) per i riflessi finanziari.

---

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1962

---

KUNTZE. Va bene. Mandiamo alla V Commissione (Bilancio) anche questo mio emendamento.

COMANDINI. Credo che si possa chiedere alla V Commissione (Bilancio) quale onere importerebbe l'emendamento, se fosse approvato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che il Governo è contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Allora trasmettiamo alla V Commissione (Bilancio) anche questo emendamento perché ne valuti le conseguenze fi-

nanziarie. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI